

32/2026 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO

Seconda Sezione Civile

composto dai Magistrati

Dott. Vincenzo Domenico SCIBETTA Presidente relatore

Dott. Luca FUZIO Giudice

Dott. Luca VERZENI Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento promosso da

SWINGER INTERNATIONAL s.p.a.

rappresentata e difesa dall'avv. Davide Traspedini

-RICORRENTE-

nei confronti di

FRMODA s.r.l.

con sede in Palosco (Bg) via delle Fontane n. 19, iscritta al registro delle imprese di Bergamo al n. di

c.f. e p.Iva 02855570988, numero REA BG- 463947, in persona dei legali rappresentanti Bertoli Luigi

(c.f. BRTLGU82C12B157C) e Salogni Claudio (c.f. SLGCLD85L02B157Z)

rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Martinengo Villagana Ragazzoni

-RESISTENTE-

Oggetto: apertura della liquidazione giudiziale.

IL TRIBUNALE

letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di Frmoda s.r.l.;

considerato che la società resistente si è costituita aderendo alla domanda della ricorrente;



esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 c.c.i.i.;

ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia dell'apertura della liquidazione giudiziale in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa il debitore, evincibile dall'entità del credito dell'istante, dalla presenza di debiti nei confronti di Erario ed enti previdenziali, dalla presenza di rilevanti esposizioni debitorie che emergono dai bilanci in atti, senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte;

considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 commi secondo e terzo c.c.i.i., poiché il debitore, esercente attività d'impresa, ha il proprio centro degli interessi principali, corrispondente alla sede legale risultante dal Registro delle imprese, nel circondario del Tribunale di Bergamo;

valutato che il debitore è soggetto alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell'art. 121 c.c.i.i., in quanto imprenditore esercente attività di commercio on line, e non è emerso che in capo al medesimo sussistano congiuntamente i requisiti indicati nell'art. 2 comma primo lettera d) c.c.i.i.;

rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 comma quinto c.c.i.i.;

ritenuto di indicare come curatore il dott. Riccardo Previtali, iscritto all'Albo dei soggetti incaricati dall'Autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art. 356 c.c.i.i., che ha dimostrato, ai sensi del comma terzo dell'art. 358 c.c.i.i., perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati;

visto l'art. 49 c.c.i.i.;

P.Q.M.

dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di FRMODA s.r.l., con sede in Palosco (Bg) via delle Fontane n. 19, iscritta al registro delle imprese di Bergamo al n. di c.f. e p.Iva 02855570988, numero REA BG- 463947, in persona dei legali rappresentanti Bertoli Luigi (c.f. BRTLGU82C12B157C) e Salogni Claudio (c.f. SLGCLD85L02B157Z);

nomina Giudice Delegato il dott. Vincenzo Domenico Scibetta;



nomina Curatore il dott. Riccardo Previtali (c.f. PRVRCR60D24A794H);

ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 c.c.i.i.;

stabilisce che l'udienza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato il giorno 23 giugno 2026 ore 10;

asigna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201 comma secondo c.c.i.i. all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 c.c.i.i.;

autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinques* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:

- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- c) ad accedere alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico;
- d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- f) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.



Ordina, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma quarto c.c.i.i., che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al Pubblico Ministero, al Curatore e al creditore istante, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese, ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.

Bergamo, 11 marzo 2026.

IL PRESIDENTE ESTENSORE

Dott. Vincenzo Domenico SCIBETTA

